

## Perdite derivanti dalla cessione di crediti: soggetti IAS e non IAS

*In un precedente intervento su questa stessa rivista<sup>1</sup> sono state illustrate le novità introdotte dal D.L. n.83/12 (c.d. “decreto crescita”) con riferimento alla deducibilità delle perdite derivanti dalla valutazione dei crediti in bilancio.*

*In questa sede saranno, invece, approfondite le novità introdotte dal citato decreto per quanto riguarda la deducibilità delle perdite derivanti dalla cessione pro soluto dei crediti per i soggetti IAS e i riflessi che tali disposizioni potrebbero avere per le imprese che adottano invece i principi contabili nazionali.*

### La disciplina fiscale delle perdite derivanti dalla cessione dei crediti

#### ⇒ La cessione pro soluto dei crediti d'impresa


La cessione pro soluto del credito, qualora effettuata ad un valore inferiore a quello nominale, è un'operazione che determina l'emersione di una “perdita” con riferimento al credito ceduto.

Come è noto, l'art.1267 c.c. prevede come fattispecie naturale della cessione dei crediti quella con la clausola “pro soluto”, specificando che il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia.

Nella cessione del credito pro soluto il trasferimento del credito comporta l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il cedente e l'assunzione dell'eventuale rischio connesso al mancato adempimento del debitore ceduto in capo al cessionario.

Il cessionario, a fronte dell'assunzione del rischio di non riuscire a recuperare la somma oggetto del credito, corrisponde solitamente al cedente un importo inferiore al valore nominale del credito acquistato.

In particolare, con la cessione pro soluto:



Pertanto, la cessione pro soluto richiede, sia da parte del cedente sia del cessionario, una specifica ed attenta valutazione delle caratteristiche del credito oggetto di cessione.

\* Dottore commercialista e Revisore legale


<sup>1</sup> Si veda F. Giommoni, “Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti: le novità del “decreto crescita””, in Bilancio Vigilanza e controlli n.9/12.

<sup>2</sup> Cfr. N. Villa, “Rilevanza e corretta esposizione contabile delle cessioni dei crediti”, in La rivista delle operazioni straordinarie n.7/12, pag.50.

Dal lato del cessionario la valutazione sulle capacità patrimoniali del debitore ceduto è indispensabile per determinare l'entità del rischio sopportabile tra il costo di acquisto e la possibilità di incassare il valore nominale del credito (nonché gli eventuali interessi di mora). Il cedente, invece, non rispondendo della solvibilità del ceduto dopo il trasferimento, può accettare un prezzo di vendita del credito tanto inferiore al valore nominale quanto più alta è l'alea dell'incapacità patrimoniale del ceduto.

⇒ La cessione dei crediti nella disciplina del reddito di impresa

Come è noto, la disciplina delle imposte sui redditi si occupa delle perdite su crediti prendendo in considerazione i seguenti due aspetti:



In particolare, l'art.101, co.5 del Tuir stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Nell'ambito del Testo unico delle imposte sui redditi non vi è, invece, una norma specifica che disciplina il trattamento fiscale delle perdite derivanti dalla cessione dei crediti e ciò ha determinato l'insorgere di una serie di problematiche in ordine alla qualificazione fiscale del differenziale negativo tra valore nominale e prezzo di cessione, nonché in ordine alle condizioni necessarie per la sua deducibilità. A tali questioni sono state date risposte dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza non sempre pienamente condivisibili.

La prima questione attiene alla riconducibilità del differenziale negativo derivante dalla cessione del credito tra le perdite su crediti o tra le minusvalenze.

Una parte della dottrina ritiene che detto differenziale debba essere considerato una perdita su crediti e non una minusvalenza. Detta tesi si basa essenzialmente sulla considerazione che l'art.101, co.1 del Tuir farebbe riferimento alle minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi dai beni merce, mentre il comma 5 dello stesso art.101 del Tuir, con disposizione speciale, fa specifico riferimento ai crediti.<sup>3</sup>

Altra tesi sostiene, invece, che la perdita su crediti derivante da una cessione pro soluto rientra nel co.1 dell'art.101 del Tuir in quanto i crediti commerciali sono compresi tra i beni d'impresa diversi da quelli di cui all'art.85, co.1, del Tuir e di conseguenza la loro cessione a titolo oneroso genera minusvalenze.<sup>4</sup>

Quella della qualificazione giuridica della "perdita" da cessione di crediti è strettamente legata all'altra questione riguardante le condizioni per portarla in deduzione dal reddito d'impresa

Infatti, qualora si tratti di perdita su crediti non sarebbe sufficiente il realizzo tramite cessione del credito per rendere fiscalmente deducibile la perdita - come invece avverrebbe se il differenziale negativo si qualificasse come minusvalenza - ma sarebbe altresì necessaria la prova dell'esistenza degli elementi certi e precisi.

Tuttavia, al di là della corretta qualificazione fiscale, non può non rilevarsi che la cessione pro soluto rende definitiva la perdita realizzata in capo al cedente, in quanto lo stesso perde la titolarità giuridica del credito.

<sup>3</sup> In tal senso, tra gli altri, G. Zizzo, "Il differenziale negativo generato dalla cessione pro soluto dei crediti tra incertezze di qualificazione e problemi di ineranza", in Rivista di diritto tributario, 2001, II, pagg.353 ss..

<sup>4</sup> In tal senso, tra gli altri, M. Beghin, "Giustificazione del corrispettivo e latenti preoccupazioni antielusive nella recente giurisprudenza in tema di deducibilità delle perdite su crediti derivanti da cessione onerosa con clausola pro soluto," in Rassegna Tributaria 2001, pag.895.

Il cessionario potrà, invece, recuperare anche un valore superiore a quello di acquisto, ipotesi che farebbe emergere in capo allo stesso una sopravvenienza attiva tassata pari alla differenza. In ogni caso non vi sarebbe dunque alcuna sottrazione di imposta a livello aggregato.

Parte della dottrina ritiene, pertanto, che l'alienazione del credito ad un prezzo inferiore al nominale rappresenti comunque quell'elemento certo e preciso che consentirebbe di dedurre la perdita.

Non si è mostrata, però, di tale avviso la prassi ministeriale la quale ha ritenuto in più occasioni che la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla cessione dei crediti, ancorché pro soluto, non può prescindere dalla sussistenza dei requisiti di certezza e precisione previsti dalla disciplina di cui all'art.101, co.5 del Tuir, per cui la deducibilità della perdita è ammessa soltanto a seguito della dimostrazione dell'esperimento di procedure dalle quali possa desumersi l'irrecuperabilità del credito, e non automaticamente in conseguenza dell'atto di cessione.<sup>5</sup>

Anche la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso che la perdita derivante dalla cessione pro soluto del credito rientra nel capo di applicazione dell'art.101, co.5 del Tuir e che il contribuente non è esonerato dal dover documentare mediante elementi certi e precisi che detta perdita era da intendersi oggettivamente definitiva al momento della cessione ovvero che il debitore era assoggettato a procedure concorsuali<sup>6</sup>.

 Sembra dunque consolidata la tesi che ritiene necessaria la prova degli "elementi certi e precisi" anche in caso di cessione pro soluto.

Deve, tuttavia, rilevarsi che i citati documenti di prassi e pronunce giurisprudenziali si riferiscono in gran parte a casi di cessioni di crediti effettuati tra soggetti dello stesso gruppo o comunque tra parti correlate, ovvero a casi in cui la formazione del prezzo di cessione del credito non veniva stabilita da regole di mercato, tale per cui si potevano ravvisare intenti elusivi diretti ad anticipare la deducibilità di una perdita su crediti attraverso la cessione pro soluto, prima che potessero verificarsi gli elementi certi e precisi previsti dalla normativa tributaria.

## **La cessione dei crediti per i soggetti IAS adopter**

### **⇨ La derecognition contabile dei crediti per i soggetti IAS**

Nell'ambito dei principi contabili internazionali il trattamento della cessione dei crediti è disciplinato dallo IAS 39 il quale definisce le modalità e i termini per la cancellazione (c.d. "derecognition") delle attività finanziarie dal bilancio del cedente.

In particolare, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non è condizione sufficiente ai fini della cancellazione di un credito, che lo stesso sia ceduto a terzi, in quanto è necessario che oltre alla titolarità giuridica del credito siano trasferiti in capo al cessionario anche tutti i rischi e benefici associati al credito.<sup>7</sup>

Lo IAS 39 prevede, infatti, le seguenti due situazioni:

- ➡ trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici;
- ➡ mantenimento sostanziale di tutti i rischi e benefici.

Nel primo caso il cedente deve procedere alla cancellazione ("derecognition") dei crediti dal proprio bilancio, mentre nel secondo essi continuano ad essere rilevati nell'attivo dello Stato patrimoniale del cedente in quanto, nonostante la cessione,

<sup>5</sup> Cfr. R.M. n.634/82 e R.M. n.70 del 29/02/08.

<sup>6</sup> Cfr. Cass., sez. V, sent. n.13181 del 6/4/00, Cass., sez.V, sent. n.14568 del 20/11/01, Cass., sez. V, sent. n.7555 del 23/5/02, Cass., sez. V, sent. n.5357 del 10/3/06 e Cass., sez. V, sent. n.20450 del 6/10/11.

<sup>7</sup> Si tratta, in particolare, dei rischi di credito, di variazione dei tassi di interesse, di variazione dei cambi, di ritardato pagamento, e dei benefici relativi all'incasso del capitale e degli interessi e alla possibilità di utilizzare il credito in operazioni di garanzia.

continuano a ricadere sullo stesso i rischi e ai benefici connessi al credito trasferito. In questa ipotesi si presenta, dunque, una divergenza tra forma giuridica del contratto e sostanza economica dello stesso.

Qualora la verifica del trasferimento di tutti i rischi e benefici non conduca ad un risultato univoco (ovvero i rischi e benefici non sono stati tutti sostanzialmente trasferiti ma nemmeno tutti sostanzialmente mantenuti) lo IAS 39 richiede un'ulteriore analisi ai fini della *derecognition*, la quale prevede le seguenti due situazioni:

1. il controllo dell'attività finanziaria (credito) è trasferito al cessionario;
2. il controllo dell'attività finanziaria (credito) è mantenuto in capo al cedente.

Nel primo caso il credito è eliminato dallo Stato patrimoniale del cedente, mentre nel secondo caso lo IAS 39 impone una modalità di contabilizzazione da parte del cedente denominata "*continuing involvement*", in base alla quale il cedente mantiene nel proprio bilancio l'attività finanziaria nel limite del valore dell'esposizione che rimane in capo ad esso (ad esempio l'importo della garanzia che il cedente continua a fornire in relazione al credito ceduto).

#### ⇨ Le tesi sulla deducibilità delle perdite per i soggetti IAS

Prima delle modifiche introdotte dal D.L. n.83/12 la dottrina si era interrogata in merito ai presupposti e alle condizioni di deducibilità delle perdite derivanti dalla cessione del credito per i soggetti IAS, elaborando una serie di soluzioni alternative<sup>8</sup>.

1

Un primo filone, facendo riferimento all'inapplicabilità per i soggetti IAS dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti negativi di cui all'art.109, co.1 del Tuir, espressamente stabilita dall'art.2, co.1, D.M. n.48/09, riteneva inapplicabili per detti soggetti anche i requisiti di certezza e precisione di cui all'art.101, co.5, in quanto secondo tale impostazione gli elementi "certi e precisi" costituirebbero una mera specificazione dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità previsti in via generale dall'art.109, co.1. In base a tale ricostruzione, le perdite derivanti dalla cessione del credito sarebbero risultate interamente deducibili in virtù della semplice cancellazione del credito dal bilancio, senza dunque dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi previsti dal citato art. 101 del Tuir.

2

Una seconda impostazione dottrinale sosteneva, invece, che i requisiti di certezza e precisione previsti dall'art.101, co.5, dovessero valere anche per i soggetti IAS, in quanto questi fanno riferimento a disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione, i quali rimangono comunque applicabili ai soggetti IAS in base all'art.2, co.2, D.M. n.48/09.

3

Una terza corrente di pensiero riteneva, infine, che la necessità di concretizzare i requisiti di certezza e precisione persistesse anche per i soggetti IAS, ma solo limitatamente alle perdite da valutazione, disciplinate dal co.5 dell'art.101, in quanto non influenzate da qualificazioni IAS divergenti da quelle giuridico formali.

Quest'ultima posizione pareva condivisa anche dall'Amministrazione Finanziaria già prima delle modifiche normative introdotte dal D.L. n.83/12.

Infatti, nella [C.M. n.42/E/10](#), seppur relativa al caso particolare della conversione di crediti in partecipazioni, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la differenza

<sup>8</sup> Cfr. Assonime, "Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter", documento I, maggio 2011, pag.80 ss.

negativa tra il *fair value* della partecipazione acquisita e il valore contabile dei crediti convertiti, eventualmente iscritta in bilancio dai soggetti IAS:

*“assume rilevanza ai sensi dell’art.101, co.5, del Tuir qualora ne sussistano le condizioni (requisiti di certezza e precisione), da ricondurre in primis al trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i rischi e benefici economici connessi”.*

Inoltre, nella [C.M. n.7/E/11](#) (par. 2.7.) l’Agenzia ha definito legittima la deduzione delle perdite su crediti:

*“al momento della derecognition del credito stesso, qualificandole in tale istante e valutando nel medesimo momento la ricorrenza dei requisiti di cui al co.5 dell’art. 101”.*

Secondo alcuni questa affermazione potrebbe essere interpretata nel senso che nella *derecognition* del credito i presupposti richiesti dall’art.101, co.5, del Tuir risulterebbero sussistenti in *re ipsa*.

#### ⇨ Le novità del D.L. n.83/12

Le suddette incertezze interpretative sono venute meno con l’emanazione della L. n. 134 del 7 agosto 2012, che ha convertito il D.L. n.83/12, con il quale è stato modificato e integrato il co.5 dell’art.101 Tuir, prevedendo che:

*“per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2012, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”.*

Ne consegue che per i soggetti IAS la cancellazione del credito dal bilancio, operata secondo le regole previste dai principi contabili internazionali, comporta l’automatica deducibilità fiscale dell’eventuale perdita, sussistendo *ex lege* gli elementi certi e precisi.

In altre parole, i soggetti IAS sono esentati dal fornire la prova degli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità del differenziale negativo derivante dalla cessione pro soluto di un credito, purché la *derecognition* del credito sia correttamente operata in conformità agli IAS stessi.

La novità normativa, facendo generico riferimento agli “elementi estintivi”, riguarda anche le fattispecie riconducibili tra i fenomeni giuridicamente estintivi del credito diversi dalla cessione, come la transazione, la conversione del credito in partecipazione, la rinuncia e la prescrizione.

Per quanto riguarda gli effetti della modifica legislativa è stato da più parti rilevato che la stessa non presenta i requisiti necessari per essere considerata norma d’interpretazione autentica ai sensi dell’art.1, co.2 della L. n.212/00 (c.d. “*Statuto dei diritti del contribuente*”).

Pertanto, come indicato nella stessa relazione di accompagnamento del D.L. n. 83 del 2012, la nuova disposizione ha carattere innovativo e non interpretativo.

Tuttavia, detta novità non potrà che avere riflessi anche sul trattamento pregresso delle perdite da cessione dei crediti per i soggetti IAS, molti dei quali, soprattutto dopo l’introduzione del principio di derivazione rafforzata ad opera della Legge Finanziaria 2008, che ha riformulato l’art.83 del Tuir, adottavano già un’impostazione rivolta a considerare deducibili le perdite derivanti dalla *derecognition* dei crediti.

## Conclusioni

---

Con le modifiche apportate al comma 5 dell'art.101 Tuir da parte del D.L. n.83 del 2012 si è venuta a creare una situazione per cui i soggetti che adottano i principi contabili nazionali sono tenuti, sulla base di una tesi ormai consolidata in prassi e giurisprudenza, a fornire le prove dell'esistenza degli elementi certi e precisi anche per dedurre le perdite da cessione pro soluto dei crediti, mentre i soggetti IAS *adopter* sono esentati da fornire dette prove, sempreché la cancellazione del credito dal bilancio derivante dalla cessione pro soluto sia effettuata in conformità agli stessi principi contabili internazionali.

Al riguardo è stato evidenziato da più parti che occorre una rivisitazione della normativa concernente i soggetti che adottano i principi contabili nazionali al fine di eliminare questa disparità di trattamento rispetto ai soggetti IAS *adopter*.

Tale nuova disciplina, come evidenziato da autorevole dottrina<sup>9</sup>, dovrebbe superare l'attuale impostazione interpretativa la quale per evitare un utilizzo elusivo della cessione dei crediti ha finito per penalizzare situazioni pienamente legittime, soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale ove le imprese ricorrono sempre di più alla cessione dei crediti pro soluto.

Sarebbe, dunque, opportuno che gli elementi certi e precisi previsti dalla normativa tributaria possano dirsi verificati ogniqualvolta la cessione del credito è effettuata nei confronti di soggetti finanziari specializzati nell'acquisto dei crediti (banche, società di factoring società di recupero crediti ecc.), che non appartengono al medesimo gruppo e che siano residenti in Paesi con i quali è consentito un effettivo scambio di informazioni.

In questi casi, la professionalità e l'indipendenza del cessionario dovrebbero essere la garanzia che la valutazione del credito ceduto sia attendibile e rispondente all'effettiva esigibilità dello stesso e dunque che non vi siano finalità elusive.

La necessità di fornire la prova degli elementi certi e precisi potrebbe, invece, rimanere solo nei casi in cui le operazioni di cessione avvengono tra società dello stesso gruppo o comunque tra parti correlate, ovvero in tutti i casi in cui la formazione del prezzo di cessione del credito non risponde a logiche di mercato, in quanto tali operazioni potrebbero celare intenti elusivi.

Una parte della dottrina ritiene che tali operazioni dovrebbero essere, invece, contestate ricorrendo unicamente alla disciplina antielusiva di cui all'art.37-*bis* del DPR n.600/73, fermo restando che la perdita, in presenza di cessioni pro soluto, debba essere in generale considerata deducibile senza la necessità di fornire la prova degli elementi certi e precisi.

La differenza non è di poco conto in quanto nel primo caso è il contribuente che sarebbe sempre tenuto a fornire la prova degli elementi certi e precisi, mentre qualora si ritenesse l'operazione in oggetto contestabile unicamente ai sensi dell'art.37-*bis* del DPR n.600/73, allora sarebbe a carico dell'Amministrazione fornire la prova dell'utilizzo elusivo della cessione del credito.

---

<sup>9</sup> Cfr. Luca Miele, "Il regime delle perdite derivanti da atti di realizzo del credito: una disciplina da completare", in La rivista delle operazioni straordinarie n.7/12, pag. 21.